



Bruxelles, 13.6.2018  
COM(2018) 470 final

ANNEX

**ALLEGATO**

*della*

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL  
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**Quindicesima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione  
della sicurezza**

## ULTERIORI MISURE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DEL TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI

### *I. Azioni della Commissione europea*

1. Entro la fine del 2018 la Commissione istituisce una **piattaforma per la sicurezza dei passeggeri ferroviari nell'UE**. Tale piattaforma raccoglie informazioni pertinenti sulla sicurezza ferroviaria e fornisce orientamenti sulle buone pratiche per gli Stati membri. Essa valuta le minacce emergenti e gli incidenti di sicurezza e propone una risposta adeguata. La piattaforma è costituita da esperti degli Stati membri e favorisce lo scambio di informazioni e di esperienze a livello europeo e nazionale.

2. Entro la fine del 2018 la Commissione adotta un **metodo di valutazione comune dei rischi per la sicurezza ferroviaria** a livello dell'UE e lo mantiene aggiornato. Basandosi su una valutazione iniziale dei rischi per la sicurezza del settore ferroviario eseguita da un suo gruppo di esperti nel 2017, la Commissione organizza periodicamente una valutazione e uno scambio di informazioni sui servizi ferroviari internazionali.

3. Entro la fine del 2019 la Commissione adotta **orientamenti tecnici basati sui lavori della piattaforma per la sicurezza dei passeggeri ferroviari nell'UE**. La Commissione approva i lavori tecnici della piattaforma, se del caso, sotto forma di documenti di orientamento tecnico. I settori di intervento prefissati sono: a) la fornitura di informazioni ai passeggeri in caso di sinistro, b) le soluzioni di progettazione e tecnologiche per la sicurezza adattate alle specificità del settore ferroviario e c) le procedure di controllo del personale e le opportune formazioni in materia di sicurezza.

### *II. Azioni degli Stati membri*

4. Entro la fine del 2018 gli Stati membri sono invitati a designare un **punto di contatto nazionale sulla sicurezza ferroviaria** per tutte le imprese operanti nel territorio del rispettivo Stato membro. Essendo una struttura ufficiale chiaramente destinata a promuovere la cooperazione tra le autorità preposte all'applicazione della legge e le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e delle infrastrutture, i punti di contatto nazionali contribuiscono a garantire che le misure di sicurezza tengano conto della specificità del settore ferroviario.

5. Entro la fine del 2018 gli Stati membri sono invitati a mettere a punto un **meccanismo a livello nazionale per lo scambio di informazioni pertinenti sulla sicurezza ferroviaria all'interno del paese e con altri Stati membri** tramite la piattaforma sulla sicurezza dei passeggeri ferroviari nell'UE. A tal fine la Commissione invita gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per lo scambio immediato di informazioni pertinenti sulla sicurezza ferroviaria tra le diverse autorità nazionali, con le parti interessate del settore ferroviario e con altri Stati membri.

6. Entro la prima metà del 2019 gli Stati membri sono invitati ad adottare un **programma per la gestione della sicurezza ferroviaria a livello nazionale**, indicando le responsabilità ed includendo misure di protezione e di attenuazione basate su un'analisi e una valutazione dei rischi. Le misure di sicurezza dovrebbero essere modulabili a seconda dei cambiamenti dei livelli nazionali di pericolo stabiliti.

7. Entro la fine del 2019 gli Stati membri sono invitati a **prescrivere alle imprese ferroviarie e ai gestori delle stazioni e delle infrastrutture di adottare un programma di gestione**

**della sicurezza** a livello societario, basato su un'analisi e una valutazione dei rischi e proporzionato ai livelli di pericolo nazionali.